

Testo della Convenzione di Minamata sul Mercurio

(sintesi)

Preambolo: sono richiamate, tra l'altro, la decisione 25/5 del *Governing Council* dell'UNEP che, nel 2009, ha affermato la necessità di avviare un negoziato per uno strumento globale legalmente vincolante per affrontare i problemi causati dall'utilizzo del mercurio e dei suoi composti; il paragrafo 221 del documento "*The future we want*" scaturito dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 (Rio +20) dove si auspica una positiva conclusione del negoziato per la convenzione sul mercurio; il ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Convenzioni di Basilea (sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi) e di Rotterdam (sulla procedura per il consenso preventivo informato per il commercio internazionale di alcune sostanze chimiche pericolose e pesticidi); nonché gli effetti tragici per la popolazione di Minamata e per l'ambiente a causa dell'inquinamento da mercurio.

Articolo 1 - Obiettivo della Convenzione, ovvero proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi delle emissioni e dei rilasci antropogenici di mercurio e di composti contenenti mercurio.

Articolo 2 - elenca le **definizioni** adottate nel testo della Convenzione.

Articolo 3 - Fonti di approvvigionamento di mercurio e commercio

- ciascuno Stato Parte non deve consentire alcuna nuova attività estrattiva nelle miniere di mercurio a partire dall'entrata in vigore della Convenzione;
- ogni attività estrattiva che ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore della Convenzione dovrà cessare entro quindici anni;
- ogni Stato Parte deve impegnarsi a:
 - censire ogni deposito di mercurio o di composti di mercurio superiore alle 50 tonnellate e depositi di mercurio utilizzati come *stock* per processi produttivi che superino le 10 tonnellate all'anno;
 - attuare misure affinché l'eventuale avanzo di quantitativi di mercurio derivante dalla dismissione di impianti per la produzione di cloro-alcali sia gestito sulla base delle previsioni dell'articolo 11, comma 3, in modo che non alimenti attività di recupero, riciclo, bonifica o usi alternativi;
- ogni Stato Parte non deve esportare mercurio ovvero potrà esportare mercurio verso un altro Stato Parte solo a fronte del consenso scritto della Parte importatrice attestante l'uso del mercurio secondo quanto consentito dalla Convenzione o lo stoccaggio temporaneo in sicurezza, secondo le modalità descritte nell'articolo 10;

- ogni Stato Parte potrà esportare mercurio verso un altro Stato non-Parte solo a fronte del consenso scritto della Parte importatrice certificante che il mercurio sarà utilizzato in modo tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente secondo le previsioni degli articoli 10 e 11 e solo per gli usi consentiti dalla Convenzione o per lo stoccaggio temporaneo in sicurezza, secondo le modalità descritte nell'articolo 10;
- uno Stato Parte che intenda esportare mercurio può accettare quale certificazione da parte del Paese importatore (sia Parte che non-Parte) una notifica scritta effettuata al Segretariato della Convenzione che provvederà a tenere un registro pubblico aggiornato per ogni notifica ricevuta;
- uno Stato Parte non può importare mercurio proveniente da attività estrattiva iniziata dopo l'entrata in vigore della Convenzione né dalla dismissione di impianti per la produzione di cloro-alcali.

Articolo 4 - Prodotti contenenti mercurio

- ogni Stato Parte deve prendere misure appropriate per impedire la produzione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti contenenti mercurio elencati nella parte I dell'Allegato A, a decorrere dalla data ivi specificata, fatta eccezione per le esclusioni specificate nell'Allegato A o nel caso uno Stato Parte abbia ottenuto un'esenzione ai sensi dell' articolo 6;
- al momento della ratifica oppure dell'entrata in vigore di un emendamento dell'Allegato A, uno Stato Parte ha la facoltà di indicare, in alternativa alle previsioni dell'articolo 1, che intende adottare misure alternative per i prodotti inclusi nella parte I dell'Allegato A. Tale facoltà è accordata solo se lo Stato Parte dimostra che ha già ridotto al minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della stragrande maggioranza dei prodotti inclusi nella parte I dell'Allegato A, e che ha posto in atto misure per ridurre l'uso di mercurio anche in altri prodotti non inclusi nell'Allegato in questione. Se uno stato Parte si avvale della facoltà di adottare misure alternative deve:
 - riportare alla COP il tipo di misure adottate e gli effetti di riduzione riscontrati;
 - attuare misure per ridurre l'uso di mercurio in ogni prodotto incluso nella parte I dell'Allegato A per il quale non si è raggiunta la soglia minima prefissata di contenuto di mercurio;
 - prendere in considerazione misure per ottenere ulteriori riduzioni nell'uso di mercurio nei prodotti;
 - non avere più titolo per chiedere esenzioni i sensi dell'articolo 6 per le categorie di prodotto per le quali sono state scelte le misure alternative.

Il contenuto di questo paragrafo può essere modificato dalla COP entro 5 anni dall'entrata in vigore della Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

- ogni Stato Parte dovrà impedire l'assemblaggio in altri prodotti di prodotti contenenti mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione sono vietate ai sensi del presente articolo;
- uno Stato Parte può presentare al Segretariato la proposta di includere nell'Allegato A un prodotto contenente mercurio, corredandola di informazioni

relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica ed ai rischi per la salute umana e per l'ambiente dei prodotti alternativi privi di mercurio

- entro 5 anni dall'entrata in vigore della Convenzione, l'Allegato A potrà essere modificato ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 5 – Processi produttivi in cui si fa uso di mercurio o dei suoi composti

- sia il presente articolo che l'Allegato B non riguardano quei processi in cui si utilizzano o si producono prodotti contenenti mercurio, né i processi per il trattamento di rifiuti contenenti mercurio;
- ogni Stato Parte dovrà prendere misure appropriate per impedire l'uso di mercurio o dei suoi composti nei processi produttivi elencati nella parte I dell'Allegato B, a decorrere dalla data ivi specificata, fatta eccezione per i casi in cui uno Stato Parte abbia ottenuto un'esenzione registrata ai sensi dell'articolo 6;
- ogni Stato Parte dovrà prendere misure appropriate per impedire l'uso di mercurio o dei suoi composti nei processi produttivi elencati nella parte II dell'Allegato B;
- il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, dovrà raccogliere e rendere disponibili al pubblico le informazioni relative ai processi produttivi che utilizzano il mercurio o i suoi composti e le alternative esistenti;
- ciascuno Stato parte in cui operano impianti che utilizzano mercurio o suoi composti nei processi produttivi elencati nell'Allegato B deve:
 - adottare misure per limitare le emissioni ed i rilasci di mercurio e dei suoi composti dagli impianti
 - includere le informazioni sulle misure adottate nei report da presentare ai sensi dell'articolo 21
 - entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione comunicare al Segretariato il numero di tutti gli impianti che utilizzano mercurio o suoi composti nei processi produttivi, specificando il tipo di impianto ed i quantitativi di mercurio o suoi composti utilizzati annualmente. Tali dati saranno resi pubblici
- ogni Stato Parte non deve consentire l'uso di mercurio o di suoi composti in impianti che non esistevano prima dell'entrata in vigore della Convenzione adibiti ai processi produttivi elencati nell'Allegato B. Non sono previste esenzioni a quanto disposto da questo paragrafo;
- ciascuna Parte può presentare proposta di emendamento dell'Allegato B al fine di includere nuovi processi produttivi, fornendo informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica ed ai rischi per la salute umana e per l'ambiente dei processi alternativi senza utilizzo di mercurio;
- entro 5 anni dall'entrata in vigore della Convenzione, l'Allegato B potrà essere modificato ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 6 - Esenzioni ottenibili su richiesta delle Parti.

- Ciascuno Stato Parte o organizzazione regionale per l'integrazione economica può ottenere una o più esenzioni rispetto alle date limite di messa al bando indicate negli allegati A e B, mediante richiesta scritta e motivata al Segretariato:
 - nel momento in cui diviene Parte della Convenzione; o

- nel caso di modifica degli allegati A o B, non più tardi della data di entrata in vigore degli emendamenti.
- ciascuna Parte in possesso di una o più esenzioni sarà identificata in un registro che sarà reso pubblico e che includerà:
 - l'elenco delle Parti in possesso di una o più esenzioni
 - l'esenzione o le esenzioni registrate per ciascuna Parte
 - la data di scadenza di ciascuna esenzione;
- le esenzioni di cui al primo paragrafo non potranno eccedere i 5 anni dalla data di messa al bando indicata negli allegati A o B;
- la Conferenza delle Parti può, su richiesta di una Parte, decidere l'estensione dell'esenzione per un massimo di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei seguenti elementi:
 - una relazione della Parte richiedente che motiva la richiesta di estendere l'esenzione e che evidenzia le attività intraprese e quelle pianificate per eliminare la necessità dell'esenzione nel più breve tempo possibile
 - una informativa sulla disponibilità di prodotti o processi produttivi senza mercurio o che utilizzino minori quantità di mercurio rispetto all'uso per cui è richiesta l'esenzione
 - informativa sulle attività pianificate o in corso finalizzate ad assicurare uno stoccaggio efficace dal punto di vista ambientale del mercurio o dei rifiuti contenenti mercurio

L'estensione dell'esenzione può essere concessa solo una volta.

- ogni Parte può decidere di annullare l'esenzione mediante notifica scritta al Segretariato;
- Pur tenuto conto di quanto previsto nel primo paragrafo, le Parti non possono richiedere un'esenzione trascorsi 5 anni dalla data di messa al bando di un prodotto o di un processo produttivo contenuti rispettivamente nell'Allegato A o B, a meno che una o più Parti non stiano usufruendo di un'esenzione per un dato prodotto o processo produttivo a seguito di estensione accordata ai sensi del comma 6 (*del testo originale dell'articolo 6, ndr*). In tale caso, una Parte che avanzi la richiesta nei momenti individuati nel primo paragrafo, può ottenere un'esenzione per un dato prodotto o processo che scadrà non oltre dieci anni dalla data di messa al bando indicata negli allegati A o B;
- nessuna Parte può ottenere un'esenzione che duri oltre dieci anni dalla data di messa al bando indicata negli allegati A o B.

Articolo 7 – Attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.

- questo articolo, così come l'Allegato C, si applica alle piccole miniere d'oro ed all'attività estrattiva a livello artigianale, ove si fa uso di amalgami al mercurio per estrarre l'oro.
- ciascuna Parte sul cui territorio si svolge attività estrattiva di oro deve impegnarsi a ridurre, o se possibile eliminare, l'utilizzo di mercurio e dei suoi composti, nonché le emissioni ed i rilasci in ambiente derivanti dall'attività estrattiva;

- ogni Stato Parte deve dare comunicazione scritta al Segretariato nel caso nel proprio territorio si svolga attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala di entità significativa. In tale caso le Parti devono:
 - sviluppare ed attuare un piano d'azione nazionale secondo quanto previsto nell'Allegato C;
 - entro 3 anni dall'entrata in vigore della Convenzione, o dalla comunicazione scritta al Segretariato sopra menzionata, presentare il piano d'azione nazionale al Segretariato stesso;
 - effettuare ogni 3 anni una verifica dei progressi fatti rispetto agli obblighi derivanti dal presente articolo ed includere la relativa relazione nei report previsti dall'articolo 21.

Articolo 8 – Emissioni in atmosfera, il loro controllo e, ove possibile, la riduzione di quelle provenienti dalle fonti indicate nell'Allegato D.

- gli Stati Parti che ospitano fonti significative di emissioni devono attuare misure per il loro controllo e possono predisporre un piano d'azione nazionale che fissi anche gli obiettivi di controllo e riduzione attesi. I piani nazionali dovranno essere sottoposti alla Conferenza delle Parti entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se uno Stato Parte ha sviluppato un piano di attuazione secondo quanto indicato dall'articolo 20, può includervi anche il piano d'azione nazionale di cui al presente paragrafo;
- per ogni nuova fonte di emissione ciascuna Parte deve richiedere che siano messe in atto il più presto possibile e, comunque entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali al fine di controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni. Valori limite di emissioni possono essere fissati da ciascuno Stato Parte, purché coerenti con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
- per quanto concerne le fonti di emissione esistenti, le Parti devono includere nei piani d'azione nazionale ed attuare nel più breve tempo possibile una o più delle seguenti misure, tenendo conto delle circostanze nazionali, della fattibilità tecnica ed economica e della convenienza di tali misure. L'applicazione di tali misure deve comunque avvenire entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per le Parti interessate:
 - fissare un obiettivo quantificabile per il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni da fonti significative
 - fissare valori limite di emissione per il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni da fonti significative
 - usare le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni da fonti significative
 - adottare una strategia di controllo di più elementi inquinanti da cui derivino benefici collaterali anche per il controllo delle emissioni di mercurio
 - usare misure alternative per ridurre le emissioni da fonti significative;
- ciascuna Parte deve realizzare al più presto e, comunque, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, un inventario delle emissioni da fonti significative

- la COP deve adottare un ruolo guida in relazione alle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali nonché rispetto al supporto da fornire alle Parti relativamente alla fissazione di adeguati valori limite di emissione
- ciascuna Parte dovrà fornire informazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla verifica dell'efficacia delle misure adottate nei report previsti dall'articolo 21.

Articolo 9 – Controllo e, ove fattibile, riduzione dei rilasci di mercurio e dei suoi composti nel suolo ed in acqua.

- ciascuna Parte deve, entro 3 anni dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione e successivamente con regolarità, identificare le categorie di fonti responsabili dei rilasci di mercurio e dei suoi composti
- gli Stati Parti che ospitano fonti significative di rilasci devono attuare misure per il loro controllo e possono predisporre un piano d'azione nazionale che fissi oltre alle misure per il controllo anche gli obiettivi di riduzione attesi. I piani nazionali dovranno essere sottoposti alla Conferenza delle Parti entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se uno Stato Parte ha sviluppato un piano di attuazione secondo quanto indicato dall'articolo 20, può includervi anche il piano d'azione nazionale di cui al presente paragrafo
- le misure di controllo e riduzione dei rilasci devono includere, a seconda dei casi, una o più delle seguenti azioni:
 - emanare valori limite al fine di controllare e, ove fattibile, ridurre i rilasci da fonti significative
 - adottare le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci da fonti significative
 - adottare una strategia di controllo di più elementi inquinanti da cui derivino benefici collaterali anche per il controllo delle emissioni di mercurio
 - usare misure alternative per ridurre i rilasci da fonti significative;
- ciascuna Parte deve realizzare al più presto e, comunque, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, un inventario delle emissioni da fonti significative
- ciascuna Parte deve realizzare al più presto e, comunque, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, un inventario dei rilasci da fonti significative
- la COP deve adottare un ruolo guida in relazione
 - alle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra fonti di rilascio nuove e già esistenti e dell'esigenza di minimizzare gli effetti “*cross media*”
 - alla metodologia per realizzare gli inventari dei rilasci
- ciascuna Parte deve fornire informazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla verifica dell'efficacia delle misure adottate nei report previsti dall'articolo 21.

Articolo 10 – Stoccaggio temporaneo efficace dal punto di vista ambientale del mercurio non contenuto nei rifiuti

- questo articolo si applica allo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei suoi composti, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, e nei casi che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11
- ogni Stato Parte dovrà adottare opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei suoi composti, per gli usi consentiti da questa Convenzione, sia effettuato in maniera efficace dal punto di vista ambientale, tenuto conto delle specifiche linee guida e secondo i requisiti adottati ai sensi del paragrafo successivo
- la COP deve adottare delle linee guida per lo stoccaggio temporaneo efficace dal punto di vista ambientale del mercurio e dei suoi composti, che tengano conto delle linee guida sviluppate dalla Convenzione di Basilea e di ogni altra fonte rilevante. La COP può adottare requisiti per lo stoccaggio temporaneo in un allegato addizionale a questa Convenzione, ai sensi dell'articolo 27
- le Parti devono cooperare tra di loro e con le organizzazioni intergovernative ed entità competenti in materia, al fine di migliorare la creazione di capacità per lo stoccaggio temporaneo efficace dal punto di vista ambientale del mercurio e dei suoi composti.

Articolo 11 – Rifiuti di mercurio

- le definizioni adottate dalla Convenzione di Basilea si applicano anche ai rifiuti che rientrano nell'ambito di questa Convenzione. Le Parti di questa Convenzione che non sono anche Parti della Convenzione di Basilea devono usare le definizioni di tale Convenzione come riferimento rispetto ai rifiuti considerati nell'ambito della presente Convenzione
- ai fini della presente Convenzione per rifiuti di mercurio si intendono sostanze ed oggetti che:
 - consistono di mercurio o di suoi composti
 - contengono mercurio o suoi composti
 - sono contaminati da mercurio o da suoi composti

in quantità superiori alle soglie definite dalla Conferenza delle Parti, in collaborazione con gli organi competenti della Convenzione di Basilea, che sono smaltiti o sono destinati allo smaltimento o devono essere smaltiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o delle previsioni della presente Convenzione. In questa definizione non rientrano i residui derivanti da attività estrattiva che non derivino da miniere di mercurio, a meno che tali residui non contengano quantitativi di mercurio o di suoi composti che eccedono le soglie fissate dalla COP.

Articolo 12 – Siti contaminati

- ogni Stato Parte deve impegnarsi a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o dai suoi composti;
- ogni azione volta a ridurre i rischi derivanti da siti contaminati deve essere effettuata in maniera efficace dal punto di vista ambientale, operando, se del caso,

- una valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che derivano dalla presenza di mercurio e dei suoi composti;
- la COP deve adottare un ruolo guida in relazione alla gestione dei siti contaminati, mediante:
 - la identificazione e caratterizzazione del sito contaminato
 - coinvolgimento della popolazione
 - valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente
 - opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati
 - valutazione del rapporto costi – benefici
 - verifica dei risultati ottenuti;
 - le Parti sono incoraggiate a cooperare nello sviluppo di strategie e nell'attuazione di attività per identificare, valutare, fissare le priorità, gestire e, ove possibile, bonificare i siti contaminati.

Articolo 13 – Risorse e meccanismo finanziario

- ciascuna Parte si impegna a fornire, secondo le proprie capacità, le risorse per le attività da porre in essere a livello nazionale per l'attuazione di questa Convenzione, in accordo con le politiche nazionali, le priorità, la pianificazione ed i programmi. Tali risorse possono includere finanziamenti interni mediante politiche adeguate, strategie per lo sviluppo e per il bilancio, finanziamenti bilaterali e multilaterali, così come il coinvolgimento del settore privato
- la complessiva efficacia dell'attuazione di questa Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo sarà in relazione con l'effettiva attuazione di questo articolo
- si incoraggiano, con urgenza, fonti di finanziamento e assistenza tecnica multilaterali, regionali e bilaterali, così come la creazione di capacità ed il trasferimento di tecnologia, al fine di incrementare le attività per affrontare i problemi posti dal mercurio in supporto dell'attuazione di questa Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo, in relazione alle risorse finanziarie, l'assistenza tecnica ed il trasferimento di tecnologia. Si raccomanda in particolare la massima attenzione nell'indirizzare i finanziamenti verso i Paesi più poveri ed i piccoli Stati insulari
- il meccanismo finanziario della Convenzione si compone di due elementi:
 - il *Global Environment Facility Trust Fund* (GEF) e
 - Uno specifico Programma internazionale per la creazione di capacità e l'assistenza tecnica
- il GEF deve fornire nuove, puntuali, adeguate e tempestive risorse finanziarie per fare fronte ai costi di attuazione di questa Convenzione, sotto la guida ed in ottemperanza alle decisioni della COP, cui dovrà rispondere. La Conferenza delle Parti sarà infatti la guida di tutte le strategie globali, le politiche, le priorità programmatiche e per i criteri di accesso alle risorse finanziarie ed il loro utilizzo. La COP deve anche fungere da guida per stilare un elenco indicativo di categorie di attività che possono essere finanziate dal GEF. Il GEF deve fornire risorse per sostenere i costi incrementali concordati dei benefici ambientali globali ed i costi totali concordati di alcune attività propedeutiche (*al raggiungimento di tali benefici globali, ndr*)

- nel mettere a disposizione risorse finanziarie, il GEF dovrebbe tenere conto delle potenziali riduzioni di mercurio derivanti dall'attività proposta in relazione ai costi relativi
- lo specifico Programma internazionale di cui sopra, dovrà operare, per le finalità di questa Convenzione, sotto la guida della COP e sarà responsabile di fronte alla Conferenza. La COP deciderà in occasione della prima riunione presso quale istituzione, tra quelle esistenti, sarà collocato il Programma, dovrà fungere da guida e deciderne la durata.
- la COP deve verificare, entro la terza riunione, e successivamente con regolarità, il livello dei finanziamenti affluiti, il livello di efficacia delle entità che hanno reso operativo il meccanismo finanziario istituito ai sensi del presente articolo, nonché la loro capacità di soddisfare le mutevoli necessità dei Paesi in via di sviluppo e con economie in transizione. Sulla base dei risultati di tale verifica la Conferenza delle Parti deve prendere le opportune iniziative per accrescere l'efficienza del meccanismo finanziario
- tutte le Parti, secondo le proprie possibilità, ed ogni soggetto portatore di interesse, incluso il settore privato, sono invitate, su base volontaria, a finanziare il Programma internazionale

Articolo 14 – Creazione di capacità, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia

- le Parti devono cooperare, nei limiti delle loro possibilità, a fornire il loro contributo mirato a creare capacità e assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, in particolare a quelli meno sviluppati ed ai piccoli Stati insulari, ed ai Paesi con economie in transizione, al fine di aiutarli nell'attuazione di questa Convenzione
- la creazione di capacità e l'assistenza tecnica ai sensi del precedente paragrafo e dell'articolo 13 possono essere fornite tramite accordi regionali, sub-regionali e nazionali, inclusi gli esistenti centri regionali e sub-regionali, mediante altri mezzi multilaterali e bilaterali e attraverso partenariati, anche con il settore privato. Si deve ricercare la cooperazione ed il coordinamento con altre convenzioni nel campo delle sostanze chimiche e dei rifiuti al fine di incrementare l'efficacia dell'assistenza tecnica
- la Conferenza delle Parti deve, entro la seconda riunione e, successivamente, con regolarità, tenuto conto di quanto comunicato dalle Parti, anche attraverso i report previsti dall'articolo 21, e sulla base delle informazioni ricevute da altri portatori di interessi:
 - esaminare le iniziative poste in essere ed i progressi conseguiti in relazione a tecnologie alternative
 - prendere in considerazione le esigenze delle Parti, in particolare dei Paesi in via di sviluppo, in relazione alle tecnologie alternative
 - identificare le sfide e gli ostacoli affrontati dalle Parti, in particolare dei Paesi in via di sviluppo, nel trasferimento di tecnologia

Articolo 15 – Comitato per l'attuazione e la verifica di conformità

- viene istituito un meccanismo, che comprende la creazione di un Comitato quale organo ausiliario della COP, per promuovere l'attuazione e la verifica del rispetto di quanto stabilito da questa Convenzione
- il Comitato (...) prende in esame istanze sia individuali che strutturali in relazione all'attuazione della Convenzione e, se del caso, presenterà raccomandazioni alla Conferenza delle Parti
- il Comitato sarà composto da 15 membri, nominati dalle Parti ed eletti dalla COP, tenendo conto di un'equa rappresentatività geografica sulla base delle cinque regioni riconosciute dalle Nazioni Unite; i primi componenti saranno eletti dalla prima COP e successivamente secondo quanto disposto dalle regole di procedura approvate dalla COP ai sensi del quinto paragrafo del presente articolo; i membri del Comitato devono avere competenza in materie attinenti a questa Convenzione e dovranno riflettere il giusto bilanciamento tra le aree di competenza della Convenzione
- il Comitato può prendere in esame istanze avanzate sulla base di:
 - proposte scritte di una Parte in relazione alla verifica della propria conformità
 - Report Nazionali in conformità con l'articolo 21
 - richieste della Conferenza delle Parti
- il Comitato elabora le proprie regole di procedura che saranno soggette all'approvazione da parte della seconda riunione della COP; la COP può fissare ulteriori termini di riferimento per il Comitato
- il Comitato si adopera per adottare le sue raccomandazioni per consenso. Se tutti gli sforzi per l'ottenimento del consenso saranno risultati vani, le raccomandazioni verranno adottate con la maggioranza di 3/4 dei membri presenti e votanti, basata su un quorum di 2/3 dei membri.

Articolo 16 – Aspetti relativi alla salute

- le Parti sono incoraggiate a:
 - promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi per identificare i rischi e proteggere la popolazione, soprattutto la parte più vulnerabile, mediante la possibile adozione di linee guida basate su fondamenti scientifici in relazione all'esposizione al mercurio ed ai suoi composti, mediante altresì la fissazione di obiettivi per ridurre l'esposizione al mercurio, ove possibile, campagne informative per il pubblico, con la partecipazione delle autorità sanitarie e degli altri settori interessati
 - promuovere lo sviluppo e l'attuazione di programmi educativi scientifici con finalità preventive sull'esposizione al mercurio ed ai suoi composti sui luoghi di lavoro
 - promuovere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione, la cura e l'assistenza alle persone colpite dall'esposizione al mercurio ed ai suoi composti
 - creare e rafforzare, a seconda dei casi, le capacità professionali e le istituzioni per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio

dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio ed ai suoi composti;

- la Conferenza delle Parti, nel prendere in esame gli aspetti o le attività relative alla salute, dovrebbe:
 - consultare e collaborare con l'Organizzazione Mondiale per la Salute (WHO), l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e le altre organizzazioni intergovernative interessate
 - promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con il WHO, l'ILO e le altre organizzazioni intergovernative interessate

Articolo 17 – Scambio di informazioni

- ciascuna Parte deve facilitare lo scambio di:
 - informazioni scientifiche, tecniche economiche e di carattere legale relative al mercurio ed ai suoi composti, incluse le informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e sulla sicurezza;
 - informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della produzione, l'uso, il commercio, le emissioni, i rilasci di mercurio e dei suoi composti
 - informazioni sulle alternative praticabili in relazione a:
 - prodotti contenenti mercurio
 - processi produttivi in cui vengono utilizzati il mercurio o i suoi composti
 - attività e processi dai quali derivano emissioni e rilasci di mercurio o di suoi composticomprese le informazioni sui rischi connessi alla salute ed all'ambiente, i costi economici e sociali ed i benefici di tali alternative
 - informazioni epidemiologiche relative agli impatti sulla salute associati all'esposizione al mercurio ed ai suoi composti, in stretta collaborazione con il WHO e le altre organizzazioni interessate
- il Segretariato deve facilitare la cooperazione nello scambio di informazioni di cui al presente articolo, anche con le principali organizzazioni interessate, i segretariati delle altre Convenzioni in materia ambientale ed ogni iniziativa internazionale correlata. In aggiunta alle informazioni dalle Parti, anche organizzazioni intergovernative, ONG ed istituzioni nazionali e internazionali con competenza nell'ambito del mercurio
- ciascuna Parte deve designare un *focal point* per lo scambio di informazioni, anche in relazione al rilascio del consenso all'importazione di cui all'articolo 3
- per le finalità di questa Convenzione, ogni informazione sulla salute e la sicurezza degli esseri umani e dell'ambiente non può essere considerata riservata

Articolo 18 – Informazione al pubblico, consapevolezza ed istruzione

- ciascuna Parte deve promuovere e facilitare:
 - la diffusione al pubblico delle informazioni disponibili su:
 - gli effetti del mercurio e dei suoi composti sulla salute e sull'ambiente
 - le alternative al mercurio ed ai suoi composti

- gli elementi elencati nel primo paragrafo dell'articolo 17
- i risultati delle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all'articolo 19
- le attività poste in essere per adempiere agli obblighi posti da questa Convenzione
 - l'istruzione, la formazione e la pubblica consapevolezza in relazione agli effetti connessi all'esposizione al mercurio ed ai suoi composti per la salute umana e per l'ambiente
- ciascuna Parte deve utilizzare i meccanismi esistenti o considerarne di nuovi, come, ad esempio, la tenuta di registri sui rilasci o sui trasferimenti di quantitativi di inquinanti, per la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla stima di quantitativi di mercurio e di suoi composti emessi, rilasciati o smaltiti annualmente mediante attività antropogeniche

Articolo 19 – Ricerca, sviluppo e monitoraggio

- le Parti devono impegnarsi a cooperare per sviluppare e migliorare, a seconda delle proprie capacità e possibilità:
 - gli inventari sull'uso, il consumo, le emissioni ed i rilasci antropogenici di mercurio e dei suoi composti
 - la creazione di modelli per monitorare su basi geograficamente rappresentative i livelli di mercurio e dei suoi composti nelle popolazioni vulnerabili e nell'ambiente, compresi i fattori biotici quali i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, così come la collaborazione nella raccolta e nello scambio di campioni significativi
 - le valutazioni d'impatto del mercurio e dei suoi composti sulla salute e sull'ambiente, in aggiunta agli impatti sociali, economici e culturali, soprattutto in riferimento agli starti vulnerabili della popolazione
 - l'adozione di metodologie armonizzate per le azioni descritte nei tre punti precedenti
 - l'acquisizione di informazioni sul ciclo ambientale, la propagazione (incluso quella a lungo raggio e la deposizione), la trasformazione e la destinazione finale del mercurio e dei suoi composti nei differenti ecosistemi, tenuto debitamente conto della distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine antropogenica e di origine naturale e la ri-movimentazione di mercurio da sedimentazioni storiche
 - le informazioni sul commercio e lo scambio di mercurio e dei suoi composti e dei prodotti contenenti mercurio
 - l'informazione e la ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi produttivi privi di mercurio e sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per monitorare e ridurre emissioni e rilasci di mercurio e dei suoi composti
- le Parti dovrebbero, ove possibile, sviluppare le esistenti reti di monitoraggio e programmi di ricerca nell'intraprendere le attività di cui al primo paragrafo

Articolo 20 – Piani di attuazione

- ciascuna Parte può, dopo una valutazione iniziale, sviluppare e realizzare un piano di attuazione, facendo riferimento alle indicazioni della COP e tenuto conto della situazione nazionale, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione
- le Parti dovrebbero consultare i soggetti portatori di interessi a livello nazionale al fine di sviluppare, attuare, rivedere ed aggiornare i loro piani di attuazione
- le Parti hanno facoltà di coordinarsi e realizzare dei piani regionali per l'attuazione di questa Convenzione

Articolo 21 – “Reporting”

- ogni Parte deve presentare un *report* alla COP, per il tramite del Segretariato, sulle misure adottate per l'attuazione di questa Convenzione e sull'effettività di tali misure e le possibili sfide nel raggiungere i fini della Convenzione
- ogni Parte deve includere nei propri *report* le informazioni previste agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione
- la COP deve, in occasione della prima riunione, decidere la periodicità ed il formato dei *report*, valutando l'opportunità di coordinamento con le altre convenzioni sulle sostanze chimiche e sui rifiuti

Articolo 22 – Valutazione dell'efficacia

- entro 6 anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, con periodicità da determinare, la Conferenza delle Parti rivede l'efficacia di questa Convenzione

Articolo 23 – Conferenza delle Parti

- la prima riunione della COP sarà convocata dal Direttore Esecutivo dell'UNEP entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Le successive riunioni ordinarie si terranno ad intervalli regolari secondo una periodicità stabilita dalla COP
- la COP, in occasione della prima riunione, decide e adotta per consenso le regole di procedura e le regole finanziarie che hanno valore anche per gli organi sussidiari, nonché le norme per il funzionamento del Segretariato
- la COP monitora e valuta costantemente l'attuazione di questa Convenzione. Nell'adempire le funzioni previste dalla Convenzione deve:
 - istituire gli organi sussidiari che saranno ritenuti necessari per l'attuazione della Convenzione
 - cooperare, se del caso, con le organizzazioni internazionali competenti e con le associazioni governative e non governative
 - rivedere regolarmente tutte le informazioni rese disponibili sia in via diretta che attraverso il Segretariato, secondo le previsioni dell'articolo 21
 - prendere in considerazione le raccomandazioni presentate dal Comitato per l'attuazione e la conformità

- prendere in considerazione ed intraprendere quelle proposte di azione che possa rendersi necessaria per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione
- rivedere gli Allegati A e B ai sensi degli articoli 4 e 5
- le Nazioni Unite, le Agenzie specializzate dell'ONU e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica possono essere rappresentate alle riunioni della COP come osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, nazionale o internazionale, governativa o non governativa, qualificata in materie di competenza della Convenzione e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di essere rappresentata ad una riunione della COP in qualità di osservatore può essere ammessa a meno che almeno un terzo delle Parti presenti abbiano obiezioni in merito. L'ammissione e la partecipazione di osservatori saranno soggette alle regole di procedura.

Articolo 24 – Segretariato

- le funzioni del Segretariato includono:
 - organizzare le riunioni della COP e dei suoi organi sussidiari e di fornire i servizi necessari
 - fornire assistenza alle Parti, in particolare alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione di questa Convenzione
 - coordinarsi opportunamente con i segretariati degli organismi internazionali rilevanti, in particolare con quelli delle convenzioni dei settori delle sostanze chimiche e dei rifiuti
 - assistere le Parti nello scambio di informazioni relativo all'attuazione di questa Convenzione
 - predisporre e rendere disponibili alle Parti *report* periodici basati sulle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 15 e 21 ed ogni altra informazione disponibile
 - prendere opportuni accordi, sotto la guida della Conferenza delle Parti, di ordine amministrativo e contrattuale per svolgere le proprie funzioni e
 - per svolgere tutte le altre funzioni che questa Convenzione o la COP assegnano al Segretariato
- le funzioni di Segretariato per questa Convenzione devono essere svolte dal Direttore Esecutivo dell'UNEP, a meno che la COP decida, con una maggioranza di 3/4 delle Parti presenti ed aventi diritto al voto, di affidare le funzioni del Segretariato ad una o più organizzazioni internazionali

Articolo 25 – risoluzione delle controversie

- (...)

Articolo 26 – Emendamenti del testo della Convenzione

- qualsiasi Parte può proporre emendamenti a questa Convenzione
- gli emendamenti devono essere adottati ad una riunione della COP. Il Segretariato comunica alle Parti il testo della proposta di emendamento almeno 6 mesi prima della riunione della COP che dovrà esaminarla e approvarne l'adozione. Il

Segretariato deve anche comunicare la proposta di emendamento alle Parti firmatarie e, per informazione, al Depositario

- le Parti devono compiere ogni sforzo per raggiungere l'accordo su ogni proposta di emendamento della Convenzione per consenso. Se tutti gli sforzi per l'ottenimento del consenso saranno risultati vani, l'emendamento verrà adottato con la maggioranza di 3/4 delle Parti presenti ed aventi diritto al voto
- una volta adottato, ogni emendamento viene comunicato dal Depositario a tutte le Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione
- la ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento sarà comunicata per iscritto al Depositario. Un emendamento adottato secondo la procedura sopra descritta entra in vigore per le Parti che hanno espresso parere positivo nelle forme previste, il 90° giorno a decorrere dalla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno 3/4 delle Parti che erano Parti al momento in cui l'emendamento è stato adottato. Successivamente l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte il 90° giorno successivo alla data in cui quella data Parte deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento

Articolo 27 – Adozione ed emendamento degli allegati

- gli allegati di questa Convenzione sono parte integrante della Convenzione stessa e, salvo diversa esplicita disposizione, ogni riferimento a questa Convenzione deve intendersi come riferimento anche ai suoi allegati

Articolo 28 – Diritto di voto

- ogni Parte di questa Convenzione ha diritto ad un voto, salvo quanto previsto al paragrafo successivo
- un organizzazione per l'integrazione economica regionale, su materie di propria competenza, esercita il proprio diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri che sono Parti di questa Convenzione. Tale organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se gli Stati Membri esercitano il loro diritto di voto e viceversa

Articolo 29 – Firma

- Questa Convenzione è aperta alla firma a Kumamoto, Giappone, da parte di tutti gli Stati e le organizzazioni per l'integrazione economica regionale il 10 e l'11 ottobre 2013, e successivamente, presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014

Articolo 30 – Ratifica, accettazione, approvazione o accesso

- (...)

Articolo 31 – Entrata in vigore

- questa Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso

- per ciascuno Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi accede dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso
- per le finalità dei paragrafi precedenti, qualsiasi strumento depositato da una organizzazione per l'integrazione economica regionale non è conteggiato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di quella organizzazione

Articolo 32 – Riserve

- nessuna riserva può essere posta in relazione a questa Convenzione

Articolo 33 – Rinuncia

- trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, tale Parte può revocare l'adesione a questa Convenzione previa comunicazione scritta al Depositario
- ciascuna rinuncia avrà effetto decorso un anno dalla data di ricezione da parte del Depositario della comunicazione di rinuncia, o da una data successiva eventualmente specificata nella comunicazione

Articolo 34 – Depositario

- Il Depositario di questa Convenzione è il Segretario Generale delle Nazioni Unite

Articolo 35 – Testi autentici

- (...)

Elenco allegati che formano parte integrante della Convenzione di Minamata

Allegato A - Prodotti che contengono mercurio

Allegato B – Processi produttivi in cui si utilizza mercurio o i suoi composti

Allegato C - Attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala
Piani d'azione nazionali

Allegato D – Lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio e di composti del mercurio in atmosfera

Allegato E – Arbitrato e procedure di conciliazione